

Rapporti tra orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO*

Pablo GEFAELL

Sommario: 1. La capacità giuridico-canonica delle Chiese ortodosse; 2. Rapporti tra cattolici ed ortodossi nell'ambito del diritto matrimoniale; 3. Rapporti nell'ambito del battesimo; 4. Sugli ortodossi che vogliono convenire all'unità cattolica; 5. Norme sulla communicatio in sacris nell'Eucaristia, Penitenza e Unzione dei malati; 5.1 Necessità di consultare la gerarchia ortodossa prima di stabilire norme particolari sulla condivisione sacramentale; 5.2 Perché la Chiesa cattolica permette la condivisione di alcuni sacramenti con gli ortodossi?; 5.3 Condizioni per poter condividere l'Eucaristia; 5.4 I cattolici che si accostano all'Eucaristia ortodossa; 5.5 Altre indicazioni sull'Eucaristia in ambito ecumenico.

In questo articolo vorrei presentare sommariamente le norme del Codice dei Canoni delle Chiese orientali che riguardano i rapporti tra cattolici e ortodossi. Mi rivolgo ad un pubblico prevalentemente orientale-cattolico, in un paese –Romania– a stragrande maggioranza ortodossa. Perciò, l'argomento ha bisogno di un approccio diverso a quello in cui sono abituato ad operare. Infatti, mi dedico soprattutto a promuovere la conoscenza del Diritto canonico orientale in paesi a maggioranza cattolica e latina, e finora i miei studi sull'argomento hanno considerato prevalentemente gli immigrati ortodossi che in paesi a maggioranza latina, come Spagna e Italia, si rivolgono ai pastori cattolici per mancanza di sacerdoti della propria Chiesa ortodossa. In risposta a tali richieste, qualche anno fa la Conferenza episcopale spagnola ha pubblicato un documento sui servizi pastorali offerti agli ortodossi¹ e poco dopo quella italiana ha approntato il suo proprio

* Conferenza tenuta al congresso «Codex Canonum Orientalium 1990–2010»:

“Vademecum”² per dare criteri di azione in questi casi.

Penso che in Romania, specialmente la Chiesa Arcivescovile Maggiore Romena potrebbe redigere anche qualche documento per chiarire i rapporti con la Chiesa ortodossa romena, tenendo conto che le necessità pastorali sono molto diverse da quelle dei documenti citati e considerando anche le peculiari circostanze dei rapporti ecumenici in questo paese.

Come ben sapete, il Concilio Vaticano II ha voluto sottolineare che le Chiese orientali cattoliche hanno un ruolo ecumenico molto rilevante, specialmente riguardo le Chiese ortodosse (OE 24). Preghiamo perché la Chiesa Greco-cattolica Rumena Unita con Roma sappia diventare sempre di più “ponte” d’unione con la Chiesa ortodossa Rumena. Siete consapevoli che non è compito facile, e ritengo che per una buona riuscita sia necessario che nei rapporti ecumenici si proclamino lealmente le proprie convinzioni di fede, si viva fedelmente la propria disciplina e si sappia spiegare bene i suoi fondamenti.

Infatti, tutti i documenti magisteriali e disciplinari emanati dalla Sede Apostolica sui rapporti tra cattolici ed ortodossi intendono dare

Receptare și aplicabilitate în Bisericile *sui iuris*», Sediul Curiei Arhiepiscopie Majore – Blaj [Romania], 29–31 ottobre 2010.

- 1 CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, “Servicios pastorales a orientales no católicos”. Orientaciones, approvato nella LXXXVI Asamblea Plenaria della stessa Conferenza episcopale (27–31 marzo 2006), in *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española*, anno XX, n° 76 (30 giugno 2006) 51–55 [d’ora in poi: CEE, *Orientaciones*]. Cf., anche, Pablo Gefaell, “Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola «Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España (17–21 de noviembre de 2003)» e «Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones (27–31 de marzo de 2006)»”, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 861–876.
- 2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – UFFICIO NAZIONALE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO & UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Vademecum per la cura pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23 febbraio 2010, in www.chiesacattolica.it [d’ora in poi: CEI, *Vademecum*].

criteri per garantire che l'attività ecumenica sia svolta in armonia con l'unità di fede e di disciplina che unisce i cattolici fra di loro, evitando confusione dottrinale ed abusi che porterebbero all'indifferentismo ecclesiologico o all'indebito proselitismo (cf. DE 1993, nn. 6 e 23). Il fatto di sostenere con lealtà le proprie convinzioni intende evitare soluzioni soltanto apparenti che alla fine non porterebbero a dei risultati né fermi né solidi (cf. *Ut unum sint*, n. 79). «Nel corpo di Cristo, il quale è “via, verità e vita”, chi potrebbe ritenere legittima una riconciliazione attuata a prezzo della verità?» (*ibid.*, n. 18).³

A proposito del termine “proselitismo”, vorrei fare un chiarimento che mi sembra necessario. Molti anni fa, uno studente greco-cattolico romeno, dopo aver constatato che il magistero condannava il proselitismo (cf. *Ad Gentes* n. 13; *Dignitatis humanae* n. 4; DE 1993 n. 23), mi chiese imbarazzato se per caso egli non poteva né desiderare né fare alcunché per promuovere la piena unità con il Santo Padre. Io gli feci notare che, come diceva Giovanni Paolo II, quei testi magisteriali parlano semplicemente del «rifiuto di ogni forma *indebita* di proselitismo, evitando in modo assoluto nell'azione pastorale qualsiasi tentazione di violenza e qualsiasi forma di pressione». ⁴ Tale condanna, quindi, non significa che i cattolici non possano e debbano proclamare, con carità ma con chiarezza, la loro fede nella volontà di Cristo riguardo la necessaria unità con il Romano Pontefice, successore di Pietro. Così lo ribadisce la Congregazione per la Dottrina della Fede: «Con i cristiani non cattolici, il cattolico deve entrare in un dialogo rispettoso della carità e della verità: un dialogo che non è soltanto uno scambio di idee ma di doni, affinché si possa offrire loro la pienezza

3 Cf. Pablo GEFAELL, “L'ecclesiologia eucaristica e il primato del vescovo di Roma”, in Aa.Vv. *Escritos en honor de Javier Hervada*, in *Ius Canonicum* [volumen especial año 1999], 247–264 [qui, 248].

4 GIOVANNI PAOLO II, lett. *Mentre si intensificano* [a tutti i Vescovi d'Europa sui rapporti tra cattolici orientali e gli ortodossi nell'Europa dell'Est], 31. V. 1991, n. 5, in AAS 84 (1992) 163–168.

dei mezzi di salvezza (...). In questo caso non si tratta di proselitismo, nel senso negativo attribuito a questo termine. (...) tale iniziativa non priva del diritto né esime dalla responsabilità di annunciare in piezza la fede cattolica agli altri cristiani, che liberamente accettano di accoglierla (...). La testimonianza alla verità non intende imporre alcunché con la forza, né con un'azione coercitiva né con artifici contrari al Vangelo».⁵ Infatti, già la dichiarazione conciliare *Dignitatis Humanae* aveva affermato che «le comunità religiose hanno il diritto di non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto» (*Dignitatis Humanae* n. 4).

All'inizio dei lavori della nuova codificazione orientale furono stabiliti alcuni principi ispiratori per guidare la Commissione lungo tutto il processo redazionale. Uno di questi principi affermava che «il futuro codice dichiarerà di valere solo per coloro che appartengono legittimamente ad una Chiesa Orientale Cattolica»,⁶ e così è stato raccolto nel primo canone del CCEO. Alcuni autori hanno detto che non era necessario dirlo, perché ovvio; tuttavia è sembrato opportuno esplicitarlo per lasciar chiaro che non esiste la minima pretesa di applicare il codice agli ortodossi. Comunque, ci sono non pochi canoni che stabiliscono criteri per i rapporti con gli ortodossi.

Benché il Santo Padre Giovanni Paolo II abbia affermato che tutte le norme del codice orientale favoriscono l'unità dei cristiani,⁷ non tratteremo qui dell'attività ecumenica in senso stretto (dialogo, pre-

5 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota Doctrinalis de quibusdam rationibus evangelizationis*, 3. XII. 2007, n. 12, in AAS 100 (2008) 489–504 (traduzione italiana in www.vatican.va).

6 PCCICOR, “Principi direttivi per la revisione del codice di Diritto canonico orientale – Carattere ecumenico del CICO”, n. 1, in *Nuntia* 3 (1976) 5.

7 “Non vi è norma del codice che non favorisca il cammino dell'unità tra tutti i cristiani e vi sono chiare norme per le Chiese orientali cattoliche su come promuovere questa unità”, GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del “Codice dei Canoni delle Chiese orientali”*, 25. X. 1990, n. 13, in *L'Osservatore Romano* 27 ottobre 1990, 4–5.

ghiere ed attività comuni, ecc.), di cui tratta il titolo XVIII del CCEO (cc. 902-908). Neppure mi soffermerò troppo sulle norme riguardanti i battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica (CCEO tit. XVII, cc. 896-901).⁸

Analizzeremo invece le conseguenze di alcuni punti normativi in cui sono implicati gli ortodossi: in primo luogo vedremo brevemente alcune norme che ci faranno riflettere sulla capacità giuridica delle Chiese ortodosse; poi parleremo di alcune possibilità ecumeniche in ambito matrimoniale; seguirà una breve esposizione delle norme sul battesimo riguardanti i rapporti con gli ortodossi; più avanti tratteremo un po' delle norme sull'accoglienza degli fedeli ortodossi che convengono all'unità cattolica; e finalmente lo studio si centrerà sulla *communicatio* in sacris e le sue basi teologiche.

1. La capacità giuridico-canonica delle Chiese ortodosse⁹

Le norme contenute nel CCEO cc. 780 § 2 e 781 (raccolte anche negli artt. 2 e 4 della *Dignitas Connubii*) pongono la questione di fino a che punto la Chiesa cattolica riconosce la capacità dei vescovi ortodossi di fare leggi. A mio parere, non si tratta di una semplice “canonizzazione” di norme non canoniche, bensì del riconoscimento della loro canonicità.¹⁰ A mio avviso, conseguenza di questo riconoscimento è il decreto della Segnatura Apostolica del 3 gennaio del 2007, con cui si stabilisce che un fedele ortodosso sposato solo civilmente

8 Cf. Pablo GEFAELL, *L'ammissione alla piena comunione di quanti provengono da altre confessioni*, in Aa.Vv. *Iniziazione cristiana: profili generali* (Quaderni della Mendola 16), Milano 2008, 155-172.

9 Cf. Pablo GEFAELL, “El Derecho oriental desde la promulgación del CIC y del CCEO”, in *Ius canonicum* 49 (2009) 37-65.

10 Cf. Pablo GEFAELL, *Basi ecclesiologiche della giurisdizione delle Chiese ortodosse sui matrimoni misti*, in J. CARRERAS (a cura di), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Roma 1998, 127-148.

contro le leggi ortodosse, che poi desideri sposare una parte cattolica, non ha bisogno di introdurre una causa giudiziale di nullità matrimoniale ma basta l'investigazione prematrimoniale svolta dal parroco o dal Gerarca per dichiararlo libero di sposare, perché il matrimonio celebrato senza benedizione del proprio sacerdote ortodosso si ritiene inesistente.¹¹

In stretto collegamento con ciò che abbiamo appena detto, bisogna domandarsi sulla capacità dell'autorità ortodossa di fare sentenze giudiziali riconosciute dalla Chiesa cattolica. Sappiamo che il 20 ottobre 2006 la Segnatura Apostolica dichiarò che le sentenze di "annullamento" del matrimonio precedente emesse dalla Chiesa ortodossa rumena non erano riconosciute valide al fine di ammettere una parte ortodossa al matrimonio misto in Chiesa cattolica.¹² Tuttavia, tale dichiarazione non pretende basarsi sull'incapacità ortodossa per fare sentenze, bensì sul fatto che quelle specifiche sentenze sono in realtà di divorzio, cosa che la Chiesa cattolica ritiene contraria al diritto divino. Quindi, se eventualmente l'autorità ortodossa facesse una autentica sentenza di dichiarazione di nullità del matrimonio (cosa purtroppo poco probabile) non vedo perché la Chiesa cattolica non potrebbe accettarla.¹³

11 SEGNATURA APOSTOLICA, *Decreto del 3 gennaio 2007*, P.N. 38964/06 VT, pubblicato con relativo commento di Gian-Paolo MONTINI, "La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno tentato il matrimonio civile", in *Periodica de re canonica* 97 (2008) 47–98.

12 Cf. SEGNATURA APOSTOLICA, *Dichiarazione del 20 ottobre 2006*, P.N. 37577/05 VAR, in *Communicationes* 39 (2007) 66–67.

13 Cf. Pablo GEFAELL, "La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli", in *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 773–791.

2. Rapporti tra cattolici ed ortodossi nell'ambito del diritto matrimoniale

Ovviamente i matrimoni misti sono il terreno di più frequenti rapporti vitali e giuridici tra i fedeli ortodossi e cattolici, la cui disciplina –suppongo– è ormai ben conosciuta da voi, perciò non mi soffermerò troppo su di essa. Soltanto vorrei citare una indicazione del Direttorio ecumenico del 1993: «L'obbligo, imposto da alcune Chiese [ortodosse] (...), di osservare la forma del matrimonio loro propria non costituisce una causa di automatica dispensa dalla forma canonica cattolica. Le situazioni particolari di questo tipo devono essere oggetto di dialogo tra le Chiese, almeno a livello locale» (DE 1993, n. 155). Non posso ora trattare di tutti i dettagli sui matrimoni misti, ritengo che una buona esposizione della normativa si trova nel *Vademecum* della CEI, ai nn. 14, 32-42 e 44-47.

Tuttavia, i matrimoni misti non sono gli unici casi in cui si danno i rapporti tra queste Chiese nell'ambito del diritto matrimoniale. Vediamo qualche altro esempio.

La possibilità che –in caso di mancanza di rispettivo sacerdote competente– il matrimonio di due ortodossi sia benedetto da un sacerdote cattolico (CCEO can. 833) e, viceversa, che il matrimonio di due cattolici celebrato in forma straordinaria possa essere benedetto da un sacerdote ortodosso (CCEO can. 832 § 2) è una eventualità poco frequente in un paese come la Romania, ma non in altri luoghi. Tale possibilità fa interrogarci sul senso di tale benedizione. Personalmente penso che questa benedizione non significa che il sacerdote “celebri” quel matrimonio, perché egli non è competente per la forma canonica:¹⁴ né il sacerdote cattolico è competente per il matrimonio

14 Il *Vademecum* della CEI è della stessa opinione. Infatti, al n. 43 afferma: «Que-

di due ortodossi¹⁵ né il sacerdote ortodosso per il matrimonio di due cattolici.¹⁶ Si tratta piuttosto di una benedizione annessa ad un matrimonio già celebrato validamente con forma straordinaria. Tuttavia, non possiamo negare che per gli orientali quest'affermazione sia difficile da capire, perché il semplice fatto che il sacerdote benedica i coniugi si confonde facilmente con la celebrazione stessa del matrimonio, giacché nella disciplina orientale la benedizione è parte essenziale della celebrazione del sacramento del matrimonio.

3. Rapporti nell'ambito del battesimo

Non considererò qui l'ormai nota normativa sui padrini, ecc., bensì soltanto alcuni pochi punti che mi sono sembrati specialmente interessanti.

Può sorprendere un po' la possibilità prevista dal CCEO che un figlio di genitori ortodossi possa essere battezzato da un sacerdote orientale cattolico, ma rimanendo ascritto alla Chiesa ortodossa (CCEO can. 681 § 5). Oltre che in pericolo di morte, questo può accadere soltanto a richiesta spontanea dei genitori e in mancanza di sacerdoti ortodossi, cosa poco probabile in un paese come la Romania. Può invece capitare più spesso in paesi a maggioranza cattolica e, perciò, i citati documenti delle Conferenze episcopali spagnola ed

sta benedizione differisce dalla forma canonica. La Chiesa cattolica rispetta, in tale ambito, la giurisdizione dell'autorità della Chiesa orientale non cattolica cui appartengono i nubendi. Pertanto, per poter conferire la benedizione è necessario che tale Chiesa riconosca la validità di quel matrimonio. Spetta alla Chiesa non cattolica provvedere che esso sia registrato e ottenga gli effetti civili».

15 Nessuno degli sposi appartiene alla Chiesa del sacerdote, come invece è richiesto dai codici: cf. CIC can. 1109 e CCEO can. 829 § 1.

16 Il sacerdote ortodosso non è né Gerarca né parroco del luogo cattolico, né può essere validamente delegato, come invece richiedono i codici: CCEO can. 828 § 1 e CIC can. 1108 § 1.

italiana hanno completato la norma del canone orientale stabilendo che «in questo caso, il battesimo non deve essere registrato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai genitori».¹⁷ Il CIC non prevede tale possibilità per i sacerdoti latini, anzi, secondo il CIC can. 868 § 1 il ministro del battesimo deve avere la fondata speranza che il bambino sarà educato nella religione cattolica, senza eccezioni, cosa che impedisce applicare la norma orientale ai ministri latini.

Come dicevo, non so se qualche volta i sacerdoti orientali cattolici in Romania abbiano ricevuto tali richieste da parte di fedeli ortodossi, lo dubito molto. Sapete bene che invece il caso contrario è capitato frequentemente durante il tempo in cui la Chiesa greco-cattolica è stata soppressa dal regime comunista, vale a dire: molti genitori greco-cattolici –per mancanza di propri sacerdoti– chiedevano il battesimo dei loro figli ai sacerdoti ortodossi, desiderando però che essi fossero cattolici, anche se in pratica rimanevano registrati come ortodossi.¹⁸ Per questi casi, le Conferenze episcopali spagnola e italiana hanno stabilito che: «il figlio di genitori cattolici o l'adulto che, desiderando essere cattolico, ha invece ricevuto il battesimo in una Chiesa orientale non cattolica per causa di estrema necessità può rettificare la propria situazione tramite registrazione nel libro dei battesimi della parrocchia cattolica».¹⁹

Esiste una prassi della Congregazione per le Chiese orientali che suscita degli interrogativi: infatti, secondo la Congregazione, il figlio di un matrimonio misto va ritenuto sempre cattolico, anche quando sia stato battezzato nella Chiesa del genitore ortodosso. Personalmente

17 CEI, *Vademecum*, n. 10; Cf. CEE, *Orientaciones*, n. 7.

18 Bisogna dire che per i genitori cattolici il CCEO non prevede la possibilità di chiedere il battesimo ad un ministro non cattolico, ma se mancasse il sacerdote proprio, il battesimo può essere conferito da altri fedeli cristiani, anzi dagli stessi genitori (CCEO can. 677 § 2).

19 CEI, *Vademecum*, n. 59; Cf. CEE, *Orientaciones*, n. 26.

penso che tale direttiva si basa su un'interpretazione del CCEO can. 29 § 1 che non tiene conto del cambio di contesto operato dal CCEO can. 814 (=CIC can. 1125): secondo questo canone, nei matrimoni misti la parte cattolica deve promettere “fare tutto il possibile” affinché i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica, riconoscendo così implicitamente che in qualche caso può capitare che, malgrado aver fatto tutto il possibile, il figlio non sia stato ascritto alla Chiesa cattolica.²⁰ Comunque, finora la suddetta prassi della Congregazione continua in vigore.

4. Sugli ortodossi che vogliono convenire all'unità cattolica

I documenti delle Conferenze episcopali che abbiamo citato prevedono che il fedele ortodosso che spontaneamente desidera diventare cattolico deve fare richiesta scritta al Vescovo diocesano, che valuterà le rette disposizioni del candidato.²¹ Tuttavia nella disciplina orientale si permette che anche sia il parroco ad accogliere i laici, a meno che il diritto particolare abbia stabilito diversamente (CCEO can. 898 § 3); quindi in una Chiesa orientale non ritengo che il Vescovo debba intervenire per l'accoglienza di laici.

20 Cf. Dimitri SALACHAS, *Lo status giuridico del figlio minorenne nei matrimoni misti tra cattolici ed ortodossi. Un problema ecclesiologico, giuridico ed ecumenico*, in *Ius canonicum in Oriente et in Occidente*. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, Hrsgg. von Hartmut ZAPP – Andreas WEISS – Stefan KORTA (Adnotationes in ius canonicum 25) Freiburg/Bg. 2003, 743–758; Reinhild ALHLERS, *Rituszugehörigkeit und Rituswechsel nach CIC und CCEO*, in *ibid.*, 423–432; Astrid KAPTIJN, “Le statut juridique des enfants mineurs nés des mariages mixtes catholiques-orthodoxes”, in *L'année canonique* 46 (2004) 259–268; Pablo GEFAELL, “Matrimonio misto ed ascrizione ecclesiastica dei propri figli: una questione riaperta? Riflessioni su alcune considerazioni recenti”, in *Folia Canonica* 12 (2009) 153–166.

21 Cf. CEI, *Vademecum*, n. 49; CEE, *Orientaciones*, n. 23.

Un altro caso d'incorporazione alla Chiesa cattolica è quello previsto in una risposta privata del 2002, in cui la Congregazione per le Chiese orientali ha indicato che l'ortodosso minore di 14 anni adottato da genitori latini diventa automaticamente cattolico e latino.²² Mi sembra ragionevole che i figli minorenni seguano la Chiesa dei genitori, e in linea di massima l'adozione stabilisce un vincolo filiale. Comunque, in alcuni casi bisognerebbe valutare altre circostanze per vedere se sia ragionevole che l'adottato perda il patrimonio rituale di nascita (p. es. nel caso di un ragazzo ormai quasi quattordicenne e con adozione non piena).

Il CCEO can. 35 ha provocato molte discussioni. Questa norma stabilisce a quale Chiesa *sui iuris* debba iscriversi un non cattolico che conviene alla piena comunione cattolica. Come non ha una clausola d'invalidità (cf. CCEO can. 1495 – CIC can. 10) alcuni considerano che questo canone riguarda soltanto la liceità dell'iscrizione (vale a dire, ritengono valida l'iscrizione anche se non fosse fatta nella Chiesa corrispondente a quella di origine). Invece altri²³ sostengono che, non trattandosi di un "atto" giuridico bensì di un "fatto" giuridico, l'iscrizione è automatica alla Chiesa cattolica parallela a quella di provenienza ed ogni altra iscrizione sarebbe invalida (a meno che si ricorra alla Sede Apostolica). L'argomento merita una risposta autorevole.

22 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Ukrainian Orthodox Infant Ascribed to Rite of Adoptive Parents*, in Stephen F. PEDONE – James I. DONLON (eds.), *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions (2003)*, Washington D.C. 2003, 23–24.

23 John D. FARIS, "A Canonical Examination of the Acquisition, Consequences and Loss of Membership in a Church – A Catholic Perspective", in *Folia Canonica* 4 (2001) 135–153:148; Victor J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*, Staten Island [N.Y.] 1996, 125; Francis MARINI, "Ipsa iure Adscription to a Catholic Church *sui iuris* of Baptized Converts", in Pedone – Donlon (eds.), *Roman Replies* (nt. 22), 114–116 [qui, 115].

5. Norme sulla communicatio in sacris nell'Eucaristia, Penitenza e Unzione dei malati

Passiamo ora ad un punto nevralgico: la condivisione dei sacramenti dell'Eucaristia, Penitenza e unzione dei malati. Mi soffermerò soprattutto sull'Eucaristia per il suo speciale significato ecclesologico.²⁴

5.1. Necessità di consultare la gerarchia ortodossa prima di stabilire norme particolari sulla condivisione sacramentale²⁵

Secondo il CCEO can. 671 § 5 (=CIC can. 844 § 5) prima di stabilire norme particolari sulla condivisione sacramentale occorre consultare la gerarchia ortodossa del luogo. Nel Direttorio ecumenico del 1993²⁶ la convenienza di tali norme è prevista espressamente nel caso di cristiani appartenenti a Chiese non orientali e Comunità ecclesiali separate (cf. DE 1993, n. 130), ma riguardo alle varie Chiese ortodosse ciò non è stato detto in modo chiaro ed espresso.²⁷ Se né il Sinodo dei vescovi né l'autorità locale emanano criteri direttivi per questi casi,

24 Cf. Pablo GEFAELL, "L'Eucaristia e la cura pastorale degli ortodossi", in *The Holy Eucharist in the Eastern Canon Law*. Acts of the Bratislava symposium, 14–17 April 2009, edited by Georges Ruyssen (Kanonika 16), Roma 2010, 189–201.

25 Cf. Pablo GEFAELL, "Il nuovo Direttorio ecumenico e la «Communicatio in sacris»", in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 259–279 [qui, 269–271].

26 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e norme sull'ecumenismo «La recherche de l'unité»*, in AAS 85 (1993) 1039–1119; versione italiana in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, nn. 2169–2507, 1092 ss. [d'ora in poi: DE 1993].

27 In genere, «sono raccomandate consultazioni tra le autorità cattoliche competenti e quelle delle altre Comunioni» (n. 106), ma per le relazioni con gli ortodossi non si menziona la convenienza di norme a livello locale o nazionale (Cf. n. 123), benché – naturalmente – da questo non si può concludere che sia vietato farle.

sarà ben difficile giudicare ogni caso particolare, perché, come il DE 1993 ricorda, «un cattolico che desidera legittimamente ricevere la comunione presso i cristiani orientali deve, nella misura del possibile, rispettare la disciplina orientale [ortodossa] e, se questa Chiesa riserva la comunione sacramentale ai propri fedeli escludendo tutti gli altri, deve astenersi dal prendervi parte» (n. 124) e, anche, quando un ministro cattolico amministra questi sacramenti ai membri delle Chiese ortodosse, egli deve prestare la dovuta considerazione alla disciplina di tali Chiese per i suoi propri fedeli (cf. n. 125). Sarebbe difficile rispettare queste disposizioni senza che dalla competente autorità siano stabiliti criteri appropriati al luogo e alle diverse situazioni.

Comunque, occorre far notare che il CIC e il CCEO esigono soltanto «consultare» l'autorità ortodossa, e non più il «risultato affermativo» di tale consultazione, come chiedeva il vecchio Direttorio.²⁸

5.2. Perché la Chiesa cattolica permette la condivisione di alcuni sacramenti con gli ortodossi?

Questo è un punto molto importante e delicato. Occorre infatti saper spiegare le ragioni della normativa cattolica, giacché le Chiese ortodosse sono contrarie alla *communicatio in sacris* e non capiscono perché noi la permettiamo. Inoltre, gli abusi di alcuni si scostano dalla reale norma canonica e rendono più difficile che cattolici ed ortodossi possiamo conoscerci a vicenda.

28 SEGRETARIATO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio ecumenico, II. «Spiritus Domini»*, in AAS 62 (1970) 705–724, n. 42 [d'ora in poi: DE 1967–70]. Infatti, nei lavori di redazione del canone 844 del codice latino del 1983 fu deciso che: «loco “*favorabilem exitum consultationis*” dicatur: “*consultationem*” quia activitas legislativa interna Ecclesiae vinculari non potest consensui partis non catholicae, sine eventuali praeiudicio pastoralium necessitatum (Duo Patres). Atque nimis et sine necessitate restringit potestatem Ecclesiae et serias in praxi gignit difficultates (Tres Patres)», (*Communicationes* 15 [1983] 176).

La stretta relazione tra comunione ecclesiale e comunione sacramentale, esige che il principio generale per la condivisione dei sacramenti sia che «i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai ministri cattolici».²⁹ Infatti, mentre non si ristabiliscano completamente i legami visibili della comunione ecclesiale è impossibile una generale *intercomunione* con chi non sia in piena unità con la Chiesa cattolica,³⁰ perché, come ricorda Benedetto XVI, «il rispetto che dobbiamo al sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo ci impedisce di farne un semplice “mezzo” da usarsi indiscriminatamente per raggiungere questa stessa unità (cf. UUS n. 8). L’Eucaristia, infatti, non manifesta solo la nostra personale comunione con Gesù Cristo, ma implica anche la piena *communio* con la Chiesa. Questo è, pertanto, il motivo per cui con dolore, ma non senza speranza, chiediamo ai cristiani non cattolici di comprendere e rispettare la nostra convinzione che si rifà alla Bibbia e alla Tradizione. Noi riteniamo che la Comunione eucaristica e la comunione ecclesiale si appartengano così intimamente da rendere generalmente impossibile accedere all’una senza godere dell’altra, da parte di cristiani non cattolici».³¹

Gli ortodossi coincidono con i cattolici in questa regola generale:³² anzi, per gli ortodossi è assolutamente proibita la condivisione sacra-

29 CIC can. 844 § 1; CCEO can. 671 § 1.

30 GIOVANNI PAOLO II, litt. enc. *Ecclesia de Eucharistia*, 17. IV. 2003, in AAS 95 (2003) 433–475, n. 45.

31 BENEDETTO XVI, es. ap. *Sacramentum caritatis*, 22. II. 20,07, in AAS 99 (2007) 105–180, n. 56.

32 «Gli ortodossi hanno sempre rifiutato il termine e il concetto di intercomunione... affermando che o esiste “comunione” nell’unica Chiesa o non esiste alcuna comunione. Questa posizione è condivisa anche dalla Chiesa cattolica romana... sebbene si distinguano fra loro su ciò che essi ritengono necessario per quell’unità, di cui la comunione eucaristica è l’espressione sacramentale» (Geoffrey WAINWRIGHT, *Intercomunione*, in Aa.Vv., *Dizionario del movimento ecumenico*, Nicholas LOSSKY [et al.], Bologna 1994, 626).

mentale con chi non sia in comunione ecclesiale con la Chiesa ortodossa.³³ Infatti, anche per gli ortodossi, la condivisione dei sacramenti non è un mezzo per la realizzazione dell'unità bensì per rafforzare e alimentare l'unità³⁴ e, inoltre, gli ortodossi seguono rigidamente il principio dell'*aut-aut*. Dicono: o sei in comunione con noi oppure non lo sei e, quindi, non puoi ricevere i nostri sacramenti.

Invece, sappiamo bene che in alcuni casi la Chiesa cattolica permette la condivisione sacramentale dell'Eucaristia, della penitenza e dell'unzione degli infermi a cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. Per spiegare tale prassi, occorre aver presente che l'ammissione a questi tre sacramenti concerne soltanto quei cristiani che manifestino una fede pienamente conforme a quella della Chiesa cattolica circa questi sacramenti e ne abbiano un grave bisogno spirituale per l'eterna salvezza: «In questo caso, infatti, l'obiettivo è di

33 Così scrive un autore ortodosso: «Come la dimensione liturgica è l'espressione della fede, la partecipazione alla comunione sacramentale non può essere reale e veramente costruttrice di unità se non è il risultato della comunità dogmatica. In altre parole, la comunione liturgica è il coronamento della comunione di fede, l'elemento visibile dell'unità profonda. Altrimenti abbiamo a che fare non con un gesto di unità, ma con un gesto di sincretismo. Questo è il senso dei canoni dei Sinodi Ecumenici e locali che proibiscono l'intercomunione con gli scismatici e/o eretici»: Radu PREDA, *La Communicatio in sacris*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (ed.), *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Atti del Convegno di Studio tenutosi nel XX anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, Sala S. Pio X, Roma 8–9 ottobre 2010, Città del Vaticano 2011, 383–392 [qui 391–392].

34 Cf. Viktor I. PAPEŽ, *Diritto canonico ed ecumenismo*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Città del Vaticano 1994, 1190–1193 [qui 1197]; ed anche, Georg A. GALITIS, “Le problème de l'intercommunion sacramentelle avec les non-Orthodoxes d'un point de vue Orthodoxe”, in *Istina* 14 (1969) 206; Ion BRIA, “Intercommunion et unité”, in *Istina* 14 (1969) 221; Emilianos TIMIADIS, “Intercommunion: possibilités et limites”, in *Parole et Pain* 8 (1971) 47–74.

provvedere a un grave bisogno spirituale per l'eterna salvezza di singoli fedeli».³⁵ Quindi, se in linea di massima la situazione ecclesiale di un cristiano non-cattolico non è da ritenersi colpevole (cioè, non ha colpa personale di essere nato fuori dalla Chiesa cattolica) e se, inoltre, egli ha vera fede nel sacramento nonché vero bisogno spirituale di riceverlo, sarà possibile che abbia anche la retta intenzione e le necessarie disposizioni per parteciparne fruttuosamente. Vale a dire: ricevendo il sacramento egli è capace di riceverne la grazia santificante e quella specificamente sacramentale. Perciò la Chiesa cattolica ritiene che può venire incontro a questo bisogno amministrando tali sacramenti.³⁶

Quindi, l'unica giustificazione teologica che ha permesso alla Chiesa cattolica di consentire l'ammissione di un non-cattolico a questi sacramenti è la sua necessità di ottenere la grazia che soltanto essi possono offrire. Ma, com'è possibile tutto ciò senza danneggiare l'unità della Chiesa? Soprattutto in ambito eucaristico: com'è compatibile questo con la piena professione di fede propria di coloro che prendono parte alla celebrazione eucaristica? L'unità di fede costituisce la base della previa unità ecclesiale che diventerà unità consumata nel mistero eucaristico. Quest'unità di fede abbraccia *tutte* le dottrine di fede, e non soltanto *alcune* di esse. La situazione sarebbe difficile da spiegare se il criterio fosse ammettere un non-cattolico all'Eucaristia quando egli confessasse esplicitamente la fede nell'Eucaristia, ma non *tutte* le altre dottrine della fede cattolica. Infatti, come mai si può dare il sacramento della "comunione" a chi non è in comunione piena?

La risposta è articolata: oltre ad affermare che esistono "gradi di comunione" e che gli ortodossi sono in comunione "quasi piena", la Chiesa cattolica ritiene che la loro *perfetta* professione di fede eucari-

35 GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesia de Eucharistia*, n. 45.

36 Per un approfondimento cf. Georges RUYSSSEN, *Eucharistie et œcuménisme : évolution de la normativité universelle et comparaison avec certaines normes particulières, canons 844/CIC et 671/CCEO*, Paris 2008, 57–83.

stica –che è in pieno accordo col magistero cattolico al riguardo– porta con sé l'implicita accettazione dell'intero insegnamento di Cristo (che noi affermiamo sussistere nella Chiesa cattolica). Fede completa ma implicita che diventerebbe esplicita se questo fedele cristiano, assistito dalla grazia divina, scavasse più profondamente nelle implicazioni dottrinali del mistero eucaristico.³⁷ Infatti, come ha detto la Congregazione per la Dottrina della Fede, nel caso degli ortodossi «la loro valida celebrazione eucaristica richiama *oggettivamente* la comunione *con Pietro*» (cf. CDF, *Communio notio* n. 14),³⁸ anche se soggettivamente non l'abbiano raggiunto.

Vediamo ora le condizioni stabilite per condividere l'Eucaristia con gli ortodossi.

5.3. Condizioni per poter condividere l'Eucaristia

Le condizioni previste dai codici affinché sia legittimo per un ministro cattolico amministrare il sacramento dell'Eucaristia ai fedeli ortodossi sembrerebbero troppo ampie, vale a dire: la richiesta spontanea del sacramento e la buona disposizione personale.³⁹ Sembrano

37 Cf. Pedro RODRÍGUEZ, *Iglesia y ecumenismo*, Madrid 1979, 364–392; Pablo GEFÆLL, “Principi dottrinali per la normativa sulla *communicatio in sacris*”, in *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 509–528 [qui, 522–523]. Una spiegazione simile, anche se non identica, è fornita da Coccopalmerio: cf. Francesco COCCOPALMERIO, “La «communicatio in sacris» comme probleme de communion ecclesiale”, in *L'Année Canonique* 25 (1981) 229.

38 Perché «ogni legittima celebrazione eucaristica del Popolo di Dio richiede la struttura costitutiva della Chiesa quale corpo sacerdotale strutturato organicamente, e pertanto il vincolo comunionale della Chiesa locale con il suo vescovo, e di questi con i suoi fratelli nell'episcopato e il suo Capo, quale Collegio che del corpo apostolico è continuazione» EDITORIALE, “La Chiesa come Comunione. A un anno dalla pubblicazione della Lettera «Communio notio» della Congregazione per la Dottrina della Fede”, in *L'Osservatore Romano*, 23 giugno 1993, I e 4.

39 «I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza,

tropo ampie perché queste, infatti, sono anche le condizioni affinché un cattolico chieda tale sacramento ad un ministro cattolico.⁴⁰ Perciò, tenendo conto soltanto il testo del codice, alcuni potrebbero pensare erroneamente che agli ortodossi si concede una piena e libera ammissione a questo sacramento, cosa che è falsa.⁴¹

Infatti, occorre aggiungere altre condizioni, che non sono state indicate esplicitamente nei codici, ma che sono tuttora in vigore:

Infatti, in primo luogo, è noto che i codici non accennano al requisito della “grave necessità spirituale” quale requisito perché gli ortodossi possano chiedere il sacramento dell’Eucaristia ad un ministro cattolico. Anzi, il Segretariato per la Promozione dell’Unità dei Cristiani (SPUC) nella sua istruzione del 1972 indicava solo il «vero bisogno spirituale».⁴² Tuttavia, il Catechismo della Chiesa cattolica n.

dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi ai fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti» (CCEO can. 671 § 3 e CIC can. 844 § 3).

⁴⁰ Cf. CCEO can. 671 § 1 e CIC can. 844 § 1.

⁴¹ Sarebbe un errore considerare questa condivisione sacramentale con gli ortodossi come se fosse una libera intercomunione (cf. Francesco COCCOPALMERIO, *Communicatio in sacris iuxta novum Codicem*, in Aa.Vv. *Portare Cristo all’Uomo*, II [Studia Urbaniana, 23], Roma 1985, 215). Giovanni Paolo II ricordava, infatti, che l’intercomunione tra cristiani divisi non è la risposta alla chiamata di Cristo alla perfetta unità (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione del 5 ottobre 1979, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, II, 2, 640; cf. IDEM, *Allocuzione del 6 marzo 1987*, in *ibid.* X, 1, 513). Inoltre, cf. ciò che ho scritto sull’intercomunione in Pablo GEFAELL, *Sharing in Sacramental Life: doctrinal Principles and Normatives in the New Ecumenical Directory*, in Antoine AL-AHMAR – Antoine KALIFÉ – Dominique Le TOURNEAU (eds.), *Acta Symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik (Libano) 24–29 aprile 1995, Kaslik 1996, 315–367 [qui, 377–341].

⁴² Cf. SEGRETARIATO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI, *Instructio de peculiaribus casibus admittendi alios christianos ad communionem eucharisticam in Ecclesia catholica*, I. VI. 1972, n. 4, in AAS 64 (1972) 518–525 (versione italiana in *Enchiridion Vaticanum*, Bologna 1982, vol. 4, nn. 1626–1640).

1401 e l'enciclica *Ecclesia de Eucharistia* n. 45 parlano esplicitamente di «grave necessità spirituale». Sarebbe buono che il diritto particolare stabilisca chi deve giudicare questa “grave necessità”.

In secondo luogo, sapete che la normativa in vigore⁴³ non accenna al requisito dell’“impossibilità di accedere al proprio ministro” (ortodosso). Quindi, in teoria, sarebbe permesso che un membro di una Chiesa ortodossa riceva il sacramento dell’Eucaristia (e la penitenza e l’unzione dei malati) da un ministro cattolico anche quando questo fedele ortodosso avrebbe potuto facilmente accedere ad un sacerdote ortodosso. Tuttavia, se il fedele ortodosso non accedesse al proprio ministro, potendolo fare senza grave incomodo e, ciononostante, il ministro cattolico lo ammettesse ai sacramenti, il fedele potrebbe pensare erroneamente che non fa differenza essere cattolico od ortodosso, oppure potrebbe capitare che la gerarchia ortodossa giudichi l’atteggiamento del ministro cattolico come un tentativo di indebito proselitismo. Perciò, bisognerà giudicare caso per caso se il fedele ortodosso sia effettivamente “ben disposto”, cosa che presuppone l’esclusione di atteggiamenti polemici o sincretisti⁴⁴ e che ci sia giusta causa per avvicinarsi al ministro cattolico. La giusta causa può essere «l’impossibilità» di accedere al ministro proprio e, se prendiamo in considerazione quello che si stabilisce per i cattolici, questa non è soltanto impossibilità «fisica» ma anche «morale» (Cf. DE 1993 n. 123),⁴⁵ la quale può essere causata da svariate situazioni personali, che

43 CCEO can. 671 § 3 CCEO; CIC can. 844 § 3; DE 1993 n. 125.

44 «Anche in tali casi bisogna prestare attenzione alla disciplina delle Chiese orientali per i loro fedeli ed evitare ogni proselitismo, anche solo apparente» (DE 1993 n. 125).

45 Infatti, se il CCEO can. 681 § 5 ammette l’impossibilità morale di accedere al proprio ministro ortodosso come causa legittima perché i genitori ortodossi chiedano il battesimo del figlio ad un ministro cattolico, mi sembra che parimente tale impossibilità morale si possa applicare anche per chiedere l’Eucaristia.

devono essere valutate prudenzialmente. Durante i lavori della codificazione orientale, un organo di consultazione propose che la norma prevista per gli ortodossi che chiedono i sacramenti a un sacerdote cattolico (can. 671 § 3 CCEO) fosse identica a quella che disciplina il caso dei cattolici che si rivolgono al sacerdote ortodosso (§ 2). Tuttavia, la proposta non è stata accettata dalla Commissione.⁴⁶ Avendo in considerazione che la gerarchia ortodossa di solito si oppone a che i loro fedeli ricevano la comunione eucaristica dai ministri cattolici, mi sembra ragionevole esigere come minimo che il fedele ortodosso abbia l'impossibilità (almeno morale) di accedere al proprio ministro: questa condizione potrebbe agevolare una intesa con la gerarchia ortodossa per la cura pastorale dei loro fedeli laddove non ci siano sacerdoti ortodossi.

È grandemente improbabile che un vescovo (o sacerdote) abbia vero "bisogno" di ricevere l'Eucaristia da un ministro di un'altra Chiesa, oppure che non possa accedere al ministro proprio, perché egli stesso può celebrare personalmente la Divina Liturgia e quindi ricevere l'Eucaristia. Perciò, mi pare ovvio che dare la comunione eucaristica ad un sacerdote ortodosso abbia un significato molto diverso da amministrarla ad un semplice fedele ortodosso. Sarebbe quasi equiparabile a concelebrazioni con quel sacerdote, cosa che è assolutamente vietata come vedremo più avanti.

In terzo luogo, la lecita ammissione di cristiani non cattolici (quindi si includono gli ortodossi) all'Eucaristia può avvenire solo in casi singoli, in circostanze speciali ed eccezionali. Infatti, anche se questo non si dice nei codici, è stato esplicitamente detto nell'enciclica *Ecclesia de Eucharistia*, che parla dell'«amministrazione dell'Eucaristia, in circostanze speciali, a singole persone appartenenti a Chiese o Comunità

46 Dimitri SALACHAS, "La comunione nel culto liturgico e nella vita sacramentale tra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese e Comunità Ecclesiali", in *Angelicum* 66 (1989) 414.

ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica» (n. 45); e nell'esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI *Sacramentum caritatis* si ricorda che «in vista dell'eterna salvezza, vi è la possibilità dell'ammissione di *singoli* cristiani non cattolici all'Eucaristia (...). Ciò suppone però il verificarsi di determinate ed *eccezionali* situazioni connotate da precise condizioni» (n. 56).

Una di queste circostanze speciali potrebbe essere il matrimonio misto con una parte ortodossa che, con il permesso del Gerarca del luogo, sia celebrato dentro la Divina Liturgia: in questo caso ambedue gli sposi potrebbero ricevere la comunione eucaristica se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti.⁴⁷ Comunque, durante la vita coniugale dei matrimoni misti la condivisione dell'Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni generali sopra indicate.⁴⁸

In quarto luogo, è evidente che il requisito di essere “ben disposti” per poter ricevere l'Eucaristia include una situazione matrimoniale oggettivamente regolare (secondo il diritto divino),⁴⁹ perciò ritengo che i fedeli ortodossi divorziati e risposati non possano essere ammessi alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica, malgrado che nella loro Chiesa ciò sia permesso.

47 Il DE 1993 n. 159, seguendo il vecchio rituale del matrimonio nella Chiesa latina, per la celebrazione del matrimonio misto dentro della Messa esige il permesso del “Vescovo diocesano” ma ora il nuovo rito del matrimonio (sempre nella Chiesa latina) richiede il permesso dell'Ordinario del luogo (cf. *Nuovo rito del matrimonio 2004*, Premesse Generali, n. 36). Ovviamente, come ricorda il DE 1993 n. 159, per ammettere la parte ortodossa alla comunione eucaristica durante la celebrazione del matrimonio misto restano in vigore i requisiti generali, tenendo in conto che il proprio matrimonio sembra una causa ragionevole perché si ammetta l'eccezione.

48 Cf. DE 1993, n. 160.

49 Cf. BENEDETTO XVI, *Sacramentum Caritatis*, n. 29.

5.4. I cattolici che si accostano all'Eucaristia ortodossa

Perché un cattolico possa accedere legittimamente ai ministri ortodossi per ricevere l'Eucaristia è necessario che ci sia almeno una vera utilità spirituale, che sia fisica o moralmente impossibile accedere al proprio ministro cattolico, e che sia evitato il pericolo di errore o indifferentismo.⁵⁰

Il CCEO can. 671 § 2 e il CIC can. 844 § 2 offrono ai cattolici la possibilità di ricevere, sotto certe condizioni, il sacramento dell'Eucaristia, la penitenza e l'unzione dei malati da ministri non cattolici, senza distinguere esplicitamente tra i ministri ortodossi e i ministri di altre confessioni cristiane dell'Occidente. Si sentiva il bisogno di inserire questa distinzione, così come era stato previsto per il caso dei non cattolici che chiedono questi sacramenti a un ministro cattolico,⁵¹ perché la Chiesa cattolica dà per scontato la validità di questi sacramenti nelle Chiese ortodosse, non invece nelle altre confessioni cristiane. Il Direttorio ecumenico del 1993 ha opportunamente messo in pratica tale distinzione nei nn. 123 e 132.

Quantunque la normativa cattolica permetta che, in caso di impossibilità di accedere al proprio ministro, i cattolici possano chiedere l'Eucaristia ai ministri ortodossi, va tenuto conto che –come voi ben sapete– di regola le Chiese ortodosse non ammettono i cattolici all'Eucaristia in nessun caso. In tali circostanze il cattolico dovrà rispettare la disciplina ortodossa e astenersi dal chiedere la comunione da loro.⁵² Inoltre, se non è impossibile accedere ad un ministro cattolico, difficilmente sarà lecito per un fedele cattolico chiedere l'Eucaristia agli ortodossi.

⁵⁰ CIC can. 844 § 2 – CCEO can. 671 § 2.

⁵¹ Can. 671 §§ 3 e 4 CCEO; can. 844 §§ 3 e 4 CIC. Cf. Salachas, "La comunione" (nt. 46), 408 e 412; IDEM, *L'iniziazione cristiana nei Codici orientali e latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel CCEO e nel CIC*, Roma-Bologna 1992, 28.

⁵² DE 1993, nn. 122 e 124.

5.5. Altre indicazioni sull'Eucaristia in ambito ecumenico

È risaputo che i fedeli cattolici possono essere presenti nella celebrazione eucaristica presso una chiesa ortodossa e, se invitati da loro, proclamare letture; come pure un fedele ortodosso può, pari modo, essere invitato a fare lo stesso in una celebrazione cattolica.⁵³ Ciò non pone troppi problemi se si tratta di laici. Altra cosa sarebbe invece l'intervento "liturgico" di un ministro sacro in una celebrazione eucaristica anche se non si tratti strettamente di concelebrazione, come vedremo in seguito.

Infatti, sebbene in certi casi sia permesso dare la comunione eucaristica agli ortodossi per venire incontro ad un loro grave bisogno spirituale, occorre ribadire tuttavia che la concelebrazione dell'Eucaristia tra sacerdoti cattolici ed ortodossi è assolutamente vietata,⁵⁴ perché in nessun caso esiste il bisogno di concelebrazione, e l'unica finalità della concelebrazione è manifestare la piena comunione ecclesiastica tra i ministri, cosa che non si verificherà finché tra le nostre Chiese non sia ristabilita l'ardentemente desiderata integrità dei vincoli di comunione nella professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. «Siffatta concelebrazione non sarebbe un mezzo valido, e potrebbe anzi rivelarsi *un ostacolo al raggiungimento della piena comunione*, attenuando il senso della distanza dal traguardo e introducendo o avallando ambiguità sull'una o sull'altra verità di fede».⁵⁵

Comunque, in una celebrazione liturgica cattolica, «i ministri delle altre Chiese e Comunità ecclesiali possono avere il posto e gli onori liturgici che convengono al loro rango e al loro ruolo». Reciprocamente, «i membri del clero cattolico invitati alla celebrazione di un'altra Chiesa o Comunità ecclesiale possono, se ciò è gradito a co-

53 Cf. DE 1993, n. 126.

54 CIC can. 908; CCEO can. 702; DE 1993, n. 104.

55 GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesia de Eucharistia*, n. 44, cf. BENEDETTO XVI, *Sacramentum caritatis*, n. 56.

loro che li accolgono, indossare l'abito e le insegne della loro funzione ecclesiastica».⁵⁶ Tuttavia, occorrerà evitare che ciò appaia come se fosse una concelebrazione⁵⁷ e, in questo senso –anche se non è strettamente una “concelebrazione”– mi sembrerebbe certamente inadeguato che un diacono (oppure un chierico minore) svolga il suo ruolo liturgico durante la celebrazione eucaristica di una Chiesa non in piena comunione con quella a cui egli appartiene: è vero che tale diacono potrebbe essere invitato a realizzare qualche servizio puntuale (proclamare letture, ecc.),⁵⁸ ma non il suo ruolo liturgico completo.

Altro aspetto da avere presente è che il DE 1993 n. 121⁵⁹ stabilisce la proibizione di citare nell'anafora eucaristica altri nomi se non quelli delle persone –vive o defunte– che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica. Questo implica per il ministro cattolico la proibizione di includere nella preghiera eucaristica il ricordo di defunti non cattolici, pregare secondo le intenzioni di Chiese non cattoliche nonché nominare le autorità ortodosse in segno di comunione (come invece deve nominare il proprio Vescovo, il Patriarca e il Romano Pontefice), e neppure inserire santi ortodossi non riconosciuti dalla Chiesa cattolica. Tuttavia, alcune preghiere si possono fare in altri momenti liturgici.

Sulla partecipazione alla Divina Liturgia domenicale in una Chiesa ortodossa il direttorio ecumenico del 1967-70 n. 47⁶⁰ accettava tale

56 DE 1993, n. 119.

57 Cf. CEI, *Vademecum*, n. 65.

58 Cf. DE 1993, n. 126.

59 «Preghiere pubbliche per altri cristiani, vivi o defunti, per i bisogni e secondo le intenzioni delle altre Chiese e comunità ecclesiali e dei loro capi spirituali, possono essere offerte durante le litanie e altre invocazioni di un servizio liturgico, ma non nel corso dell'anafora eucaristica. L'antica tradizione cristiana liturgica ed ecclesiologica non permette di citare nell'anafora eucaristica se non i nomi delle persone che sono in piena comunione con la Chiesa che celebra quella Eucaristia» (DE 1993, n. 121).

60 «Il fedele cattolico, che occasionalmente, per le cause di cui più avanti, al n. 50, assiste alla messa presso i fratelli orientali separati nei giorni di domenica o di

partecipazione per soddisfare il precetto domenicale, ma il CIC 1983 can. 1248 § 1 ha cambiato tale norma, perché ritiene soddisfatto il precetto domenicale se si partecipa alla Messa “*ubicumque celebratur ritu catholico*”. Quindi, in forza della clausola sul “rito cattolico” della Messa, di domenica ai latini non basta assistere ad una Divina Liturgia ortodossa (a parte dei casi di vera impossibilità che, comunque, dispensano dall’obbligo di partecipare a Messa). Nel CCEO can. 881, invece, si omette la clausola “*ubicumque celebratur ritu catholico*”, e quindi per gli orientali cattolici forse si potrebbe ritenere ancora valida l’indicazione del DE 1967-70 n. 47, vale a dire, accettare che si possa adempiere il precetto domenicale con la partecipazione alla Divina Liturgia ortodossa. Ad ogni modo, in questi casi per poter ricevere l’Eucaristia dal ministro ortodosso sarà necessario che si verifichino tutte le circostanze richieste dal diritto.

In un paese come la Romania è quasi impossibile che una comunità ortodossa manchi di proprio tempio o cimitero, ma ciò accade in paesi come Italia e Spagna, in cui gli ortodossi si rivolgono spesso al vescovo cattolico chiedendo, per esempio, di usare una chiesa cattolica.⁶¹ A questo riguardo, mi sembra interessante far notare che le conferenze episcopali spagnola ed italiana hanno deciso che prima di concedere alcunché il vescovo «terrà conto della situazione del dialogo ecumenico con la Chiesa [ortodossa] in questione e sulla devoluzione degli edifici di culto alle comunità orientali cattoliche nel paese di origine, secondo il criterio ecumenico della reciprocità».⁶² Ciò fa diretto

precetto, non è più obbligato ad ascoltare la messa di tale precetto in una Chiesa cattolica. Anzi è opportuno che i cattolici, nei suddetti giorni, se impediti ad ascoltare la messa nella propria Chiesa, assistano, per quanto possibile, alla liturgia dei fratelli separati» (DE 1967-70, n. 47).

61 Cf. CCEO can. 670 § 2; DE 1993, n. 137-138; *Erga migrantes*, n. 56.

62 CEI, *Vademecum*, n. 67. La conferenza episcopale spagnola indica specificamente l’Ucraina e la Romania: «Cuando la comunidad oriental no católica depende de Ucrania o Rumanía, el Obispo diocesano debe tener en cuenta

riferimento alle circostanze della Romania, che speriamo migliorino sempre di più.

Dopo tanti anni dal Concilio Vaticano II ci troviamo ancora soltanto agli albori della disciplina del “diritto canonico dell’ecumenismo”. Ritengo che in luoghi come il paese citato tale disciplina canonica è specialmente necessaria, affinché i rapporti tra cattolici ed ortodossi proceda, per binari certi e rispettosi della verità, verso l’agognata destinazione dell’unità, desiderando «ardentemente il giorno in cui potremo celebrare insieme con tutti i credenti in Cristo la divina Eucaristia ed esprimere così visibilmente la pienezza dell’unità che Cristo ha voluto per i suoi discepoli».⁶³

las informaciones sobre las relaciones ecuménicas existentes y la devolución de templos a la Iglesia greco-católica del país de que se trate, de acuerdo con el criterio ecuménico de la reciprocidad» CEE, Orientaciones, n. 33.

63 BENEDETTO XVI, *Sacramentum caritatis*, n. 56.